

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2693-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CAPPELLI)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - A febbraio dell'anno in corso il tasso tendenziale di inflazione è salito al 6,7 per cento e non solo per effetto della crisi del Golfo Persico che ha avuto certamente carattere eccezionale e temporaneo.

Per scongiurare che il tasso tendenziale possa superare in marzo e nei prossimi mesi il valore raggiunto a febbraio, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con urgenza, attuando una manovra fiscale straordinaria attraverso il decreto-legge di cui si propone la conversione.

La manovra è impostata sulla riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi (trasporto ferroviario e marittimo).

Si ritiene che tale manovra, che è certamente di carattere limitato potendo utilizzare soltanto modeste disponibilità finanziarie, sia comunque in grado di assicurare un impatto positivo sull'indice dei prezzi al consumo.

Infatti, l'insieme delle disposizioni contenute nel decreto-legge dovrebbe avere un impatto positivo, sui prezzi di marzo, di -0,225, a cui va aggiunto un ulteriore effetto pari a -0,113, derivante sia dalle riduzioni del prezzo di consumo del gasolio per riscaldamento deciso dal CIP (-34 lire per litro) in data 27 febbraio 1991 e (-45 lire per litro) in data 7 marzo 1991, nonché delle riduzioni del prezzo del gasolio per autotrazione deciso sempre dal CIP (-20 lire per litro) in data 7 marzo 1991.

L'impatto positivo sui prezzi di marzo e dei mesi successivi, dovrebbe, quindi, complessivamente aggirarsi intorno a -0,338, in modo da assicurare almeno la stabilità del tasso tendenziale di inflazione già citato.

L'attuazione della manovra fiscale comporta una perdita di gettito estremamente contenuta (stimata in lire 491 miliardi in ragione d'anno e lire 391 miliardi per l'anno 1991) cui si fa fronte con entrate già assicurate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 1991 con il quale è stata fiscalizzata parzialmente la diminuzione dei prezzi interni di taluni prodotti petroliferi conseguente alla diminuzione di quelli medi europei.

È da ritenere che la copertura sia legittima, e ciò sia sul piano quantitativo, in quanto l'entrata (618 miliardi di lire su base annua e 508 miliardi di lire per il 1991), derivante dalla applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 1991 è superiore all'onere recato dal provvedimento al nostro esame, sia sul piano giuridico per la facoltà concessa dalla legge al Governo che, anziché procedere ad una riduzione del prezzo della benzina, ha utilizzato i fondi disponibili per compiere un'operazione di diversa attribuzione di carico fiscale.

Passando all'esame degli articoli del decreto-legge, occorre rilevare che con il comma 1 dell'articolo 1 si dispone la riduzione dell'imposta di consumo (da 77 lire a 12 lire al metro cubo) sul gas metano usato come combustibile per uso domestico di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda: la riduzione comporta un minor gettito stimato in lire 97 miliardi l'anno, e in lire 77 miliardi per il 1991.

Con il successivo comma 2, si dispone la riduzione dell'aliquota IVA (dal 9 al 4 per cento) per il consumo di gas metano, come sopra specificato, nonché per i gas di petroli liquefatti, contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi, il cui impiego è analogo a quello del metano per uso domestico di cottura dei cibi. Con questa riduzione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'aliquota IVA si ha un minor gettito che, per il gas metano, è valutato in lire 47 miliardi e per i gas petroliferi liquefatti in lire 73 miliardi, che diventano, per il 1991, rispettivamente 38 e 59 miliardi di lire.

Infine, con il comma 3, sempre dell'articolo 1, si dispone la riduzione dal 19 al 9 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative al trasporto di persone, ferroviario e marittimo. La perdita di gettito annuo è stimata in lire 274 miliardi e, per il 1991, in lire 217 miliardi.

Alla copertura dell'onere recato dal provvedimento provvede l'articolo 2 mediante

l'utilizzo parziale delle entrate derivanti dalla applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1991 con il quale si prevede l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi, conseguente alla diminuzione dei prezzi medi europei degli stessi prodotti.

Per le ragioni suesposte, il relatore invita l'Assemblea a convertire in legge il decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68.

CAPPELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

13 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 marzo 1991

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere contrario, in quanto costituisce un errore di politica economica voler ridurre il tasso d'inflazione utilizzando le maggiori entrate connesse ad un incremento d'imposta per finanziare il costo derivante dall'abbassamento di altre aliquote fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

Decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1991.

Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, è diminuita da L. 77 a L. 12 al metro cubo.

2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 Kg.».

3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, valutato in lire 391 miliardi per l'anno 1991 e in lire 491 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CIRINO POMICINO
- CARLI - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI